

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 03.05.2012

N. 16__ del Registro

Oggetto: Regolamento scarichi acque reflue in corpo ricettore superficiale.

L'anno duemila dodici _____ addì tre _____ del mese di maggio ____ alle ore 09,00 _____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale,

convocato previ avvisi in data 26.04.2012 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo		*	22) FERRAZZANO	Anna		
2) SORRENTINO	Luca			23) CELANO	Roberto		
3) VENTURA	Domenico			24) ZITAROSA	Giuseppe		
4) SCANNAPIECO	Rosa			25) CAMMAROTA	Antonio		
5) GALDI	Domenico			26) STASI	Pietro Damiano		
6) CRISCUOLO	Gaetano			27) ADINOLFI	Raffaele		
7) CRISCITO	Pasquale			28) VIVIANO	Nobile		
8) BERNABO'	Luigi			29) MEMOLI	Pasqualina		*
9) DELLA VALLE	Raffaele			30) GAGLIANO	Salvatore		*
10) AVAGLIANO	Amedeo			31) FERRARA	Alessandro		
11) AMODIO	Camillo			32) PETILLO	Marco		
12) D'ALESSIO	Antonio			33) TORRE	Emiliano		
13) SANTORO	Felice						
14) DE PASCALE	Augusto						
15) PROVENZA	Luciano						
16) TELESE	Salvatore						
17) DI CARLO	Horace						
18) CARAMANNO	Angelo						
19) MEMOLI	Gianluca						
20) LOFFREDO	Dario						
21) MAZZEO	Domenico						

Presenti ____ 30 ____

Assenti ____ 03 ____

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale CALIENDO e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.



IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il D. Lgs. n. 152/2006 all'art. 124 individuava la Provincia quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, fatta eccezione per le autorizzazioni allo scarico in fogna per le quali attribuisce la competenza alle autorità di ambito;
- l'art. 1 comma 250 della L.R. Campania n. 4 del 15.03.2011 ha trasferito all'Ente Comune la competenza provinciale sulle autorizzazioni allo scarico, identificando ancora nelle ATO l'autorità demandata al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico nella pubblica fognatura;

Considerata la necessità di predisporre un apposito strumento redatto sulla base della normativa vigente, che possa costituire uno strumento utile ai titolari di scarichi in questione e ai loro progettisti e consulenti, ma soprattutto un regolamento finalizzato:

- 1) a fornire criteri di uniformità ed omogeneità per le attività di istruttoria dell'Ufficio Comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 2) a prevedere opportune prescrizioni tecniche a cui assoggettare l'assentimento, da parte dell'Amministrazione, delle Autorizzazioni in parola;
- 3) a disciplinare il procedimento autorizzativi e la successiva fase di controllo delle autorizzazioni assentite;

Ritenuta, pertanto, opportuna l'approvazione del " Regolamento Comunale per l'Immissione delle Acque Reflue in Corpi Idrici Superficiali ", così come predisposto dal settore Ambiente e Mobilità Urbana ;

Visto:

- l'art. 1 comma 250 della L.R. Campania n. 4/2011;
- il D. Lgs. n. 152/2006; e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267/2000;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai n° 30 Consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA

1. Di approvare il " *Regolamento Comunale per l'immissione delle acque reflue in corpi idrici superficiali* " , allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria delle pratiche per i richiedenti privati, società e aziende, così come indicato nell'allegato 7 del Regolamento testè approvato.

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' URBANA

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE
- ing. Luca CASELLI -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto *immediatamente eseguibile*.



SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' URBANA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE IN CORPI IDRICI REFLUI**

*Decreto Legislativo n° 152/06 e s.m.i.
Art. 1 comma 250 L.R. del 15.03.2011*



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto sulla base di riferimenti normativi vigenti, disciplina le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, di competenza dei Comuni, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 7 del D. Lgs N° 152/06, così come modificato dall'art. 1, comma 250 della Legge regionale N° 4/ del 15/03/2011.

Esso ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura: acque reflue domestiche e assimilate, termali, piccole utilizzazioni locali, urbane e industriali, nel suolo e nei primi strati di sottosuolo, in corpo idrico superficiale e vasche a tenuta.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso e nel rispetto di quanto previsto dalla parte terza del sopra citato Decreto Legislativo.

Nelle more dell'attuazione di norme nazionali e regionali applicative della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le autorizzazioni saranno rilasciate sia in base a quanto espressamente disciplinato dal medesimo Decreto Legislativo che alla luce di quanto previsto nel presente Regolamento, in modo tale da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento, anche temporaneo, di inquinamento.

Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 "Norme in materia Ambientale" e succ. modif. e integ.;
- Legge Regionale n. 4 del 15.3.2011 "Disposizioni per la Formazione del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19.10.2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";
- Legge Regionale n. 8 del 29.7.2008 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" e succ. modif. e integ.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 31.05.2011;
- Decreto Dirigenziale n. 242 del 24.06.2011;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 9.4.2010 n. 10/2010 "Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 29.7.2008 n. 8";
- Deliberazione 4.2.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 9.4.2010 n. 10/2010 "Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 29.7.2008 n. 8";
- Deliberazione 4.2.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- D.G.R.C. n. 1350 del 6.8.2006 "Decreto Legislativo n. 152/2006 - Norme in Materia Ambientale - "Piano di Tutela delle Acque - Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili";
- Delibera Regione Campania n. 7494 del 29.12.2000;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque di cui alla Deliberazione n. 114/6 del 30.11.1982 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.2.1983;

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152/2006 art. 74;
2. Per agglomerato si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 comma 1 lett. n D. Lgs n. 152/06). Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D. Lgs n. 152/06 art. 100 comma 1);
3. Per edificio isolato si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza a 200 m dalla pubblica fognatura.

Ambito di Applicazione

- 1 Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:
 - scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lett. g del D. Lgs n. 152/2006);
 - scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 D. Lgs n. 152/2006);
 - scarichi di acque reflue industriali (art. 74 comma 1 lett. h D. Lgs n. 152/2006);
 - scarichi di acque reflue urbane (art. 74 comma 1 lett. i D. Lgs n. 152/2006);
 - scarichi di acque reflue termali (art. 74 comma 1 lett. m D. Lgs n. 152/2006);

Corpi ricettori ammessi

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- il suolo o i primi strati del sottosuolo;
- i corpi idrici superficiali;

Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non sono ammessi scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

acque a specifica destinazione funzionale di cui all'art. 79 del D. Lgs 152/2006 ed in acque marino costiere.

Criteri generali

2. Sono soggetti ad autorizzazione, da parte del Comune, tutti gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, come definiti dall'art. 74, comma 1, lett. g.h.i., del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e in particolare, quelli provenienti da :
 - a) da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (acque reflue domestiche);
 - b) da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, qualitativamente diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);
 - c) il miscuglio di acque reflue domestiche ed acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerati (acque reflue urbane).
 - d) Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori, nelle more di emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del D. Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
 - e) Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923).
 - f) E' obbligatorio l'allaccio alla fognatura pubblica se questa trovasi nel raggio di m 200,00.

Art. 2

Domanda di autorizzazione

1. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, deve presentare, prima di attivare lo scarico, all'Ufficio Scarico Acque Reflue in Corpi Idrici Superficiali del Settore Ambiente e Mobilità Urbana del Comune, apposita istanza, in triplice copia, conforme allo schema di cui "all'Allegato 1 modello" del presente Regolamento;
2. Gli Enti pubblici titolari di scarichi devono presentare apposita, l'istanza di autorizzazione allo scarico, in carta semplice, in triplice copia e conforme allo stesso schema di cui al comma 1;



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

3. Ad ogni istanza va allegato " **l'Allegato 1 modello**, già predisposto dall' Ufficio Ambiente e riportato "**nell'Allegato 2 modello S.T.**" del presente Regolamento nonché, per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali, polizza fidejussoria a favore del Comune di Salerno, a garanzia dell'eventuale danno provocato, di importo calcolato in base alla qualità ed alla quantità delle acque reflue scaricate durante l'anno, come da allegato "7" , parte integrante del presente Regolamento.
4. Sono a carico del richiedente gli oneri di segreteria e istruttoria della procedibilità della domanda. Tali oneri verranno stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 3

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso dello scarico utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento;
2. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:
 - proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
 - amministratore di condominio pro-tempore;
 - titolare o legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - legale rappresentante pro-tempore di un eventuale consorzio;
3. i richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute;
4. alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria e istruttoria in vigore al momento di presentazione della stessa;
5. qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscano tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.
6. l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D. Lgs n. 152/06, entro 90(novanta) giorni dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'Ufficio preposto risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.
7. nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine di 15 (quindici) giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime.



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

8. nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni).
9. Il Dirigente del Settore competente provvede, ricorrendone i presupposti di Legge, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico al richiedente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della istanza al Protocollo generale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 250 della Legge Regionale n.4 del 15/03/2011;
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, provenienti, cioè, da edifici isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, alla istanza va allegata la documentazione di cui **all'Allegato "3"** del presente Regolamento;
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, provenienti, cioè, da edifici isolati o da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc, alla istanza va allegata la documentazione di cui **all'Allegato "4"** del presente Regolamento;
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale od in acque marino-costiere, delle acque reflue domestiche, urbane od industriali, alla istanza va allegata la documentazione di cui **all'Allegato "5"** del presente Regolamento;
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 103, comma 1, lett. c), del Decreto Lgs N° 152/06, delle acque reflue industriali od urbane, alla istanza va allegata la documentazione di cui **all'Allegato "5"**;
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico sul suolo, sussistendone i presupposti previsti dallo stesso art. 103, di cui al comma 4, delle acque reflue industriali, urbane e domestiche provenienti da edifici isolati o da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 metri cubi, alla istanza va allegata la documentazione di cui **all'Allegato "5"** del presente Regolamento;
15. Ai sensi dell'art. 124, comma 10, del Decreto Lgs N° 152/06, l'autorizzazione contiene ulteriori prescrizioni volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio per il corpo idrico ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
16. Tranne che per le istanze di rinnovo, l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata a conclusione dell'iter procedurale, tale che ha inizio con la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Con la comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta di attivazione dello scarico, si attiverà il procedimento di rilascio dell'autorizzazione



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

allo scarico. I costi da sostenere per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto, sono equiparati a quelli del Servizio idrico integrato per gli allacci fognari.

17. L'istruttoria per il conseguente rilascio dell'autorizzazione allo scarico non costituisce assunzione di responsabilità in merito alla tipologia del trattamento delle acque così come proposta dall'istante. Il rispetto dei parametri di legge sarà verificato in sede di primo campionamento post-attivazione da parte del laboratorio convenzionato con l'Ente.
18. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Se la domanda di rinnovo è stata preventivamente presentata, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione solo nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. La disciplina regionale può prevedere, per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.
19. le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi ricettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati
20. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 152/2006, qualora rispettino le seguenti condizioni:
 - che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della delibera del 4.2.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
 - che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento, ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione.

Art. 4

Autorizzazione provvisoria

1. Il Comune nelle more dell'emanazione di apposita Legislazione Regionale in materia, ai sensi dell'art. 124, comma 6, del Decreto Lgs 152/06, procede al rilascio di un'autorizzazione provvisoria allo scarico, solo per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario al loro avvio, per la durata di 180 (Centottanta) gg. e secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
2. L'autorizzazione provvisoria, di cui al comma precedente, verrà inviata, nella stessa data del rilascio, ai servizi territoriali dell'ARPAC, ai fini della verifica sulla qualità delle acque reflue scaricate, subordinando l'eventuale



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

rilascio di quella definitiva al buon esito delle analisi chimiche e batteriologiche;

3. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria non obbliga il Comune a rilasciare, poi, quella definitiva.

Art. 5

Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

1. In linea generale le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate "scarico" ai sensi della normativa vigente in materia. Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.

2. nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista dall'art. 113 del D. Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni,, le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5, della parte terza, del sopra citato decreto. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni cui all'art. 103, comma 1 lett. c) del decreto.

Si definiscono:

acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

3. le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- a) in pubblica fognatura;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.

4. I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

- * nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;
- * nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;
- * a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;
- * nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminare o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;
- * nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito rifiuti;



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

* nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

- a) industria petrolifera;
- b) industrie/impianti chimici;
impianti di produzione e trasformazione dei metalli;
- c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli
- d) stazione di distribuzione carburante;
- e) depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- f) depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attività di demolizione di autoveicoli ai sensi del D. Lgs n. 209/2003;
- g) stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici;
- h) aree internodali destinate all'interscambio di merci e materiali;
- i) concia e tinture delle pelli e del cuoio;
- l) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- m) autofficine;
- n) carrozzerie;
- o) autolavaggi)
- p) aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra > a 5.000 mq;

5. Salvo diversa disciplina regionale, non sono soggette ad autorizzazione le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

- * dalle strade pubbliche e private;
- * dalle superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli aziendali, delle maestranze e dei clienti nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte inferiori a 5.000 mq;
- * delle superfici destinate esclusivamente al parcheggio e al transito degli autoveicoli nelle aree di servizio e sosta inferiori a 5.000 mq;
- * dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche;
- * dalle superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali inferiori a 5.000 mq;

6. Il recapito delle acque di seconda pioggia non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, salva diversa disciplina regionale.

Art. 6

Sostanze pericolose

1. Laddove vengano prodotte e/o usate sostanze pericolose, così come indicato nella tab. 5 dell'allegato 5 del Decreto Lgs N° 152/06 e s.m.i., valgono le norme stabilite dall'art. 108 dello stesso Decreto;

2. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di idonei strumenti di controllo in automatico



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i quali devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

3. Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento dei rifiuti, di cui al comma 1, sono assoggettati, di conseguenza alla normativa dei rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.

Art. 7

Durata dell'autorizzazione e prescrizioni – Rinnovo autorizzazioni allo scarico esistenti

1. Salvo quanto previsto dal Decreto L.gs. n.59 del 18/02/2005, l'autorizzazione è valida per quattro anni, a partire dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, lo scarico può essere, provvisoriamente, mantenuto in funzione, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione precedente e fino all'adozione del nuovo provvedimento. Le istanze presentate oltre la data di cui in precedenza, non verranno prese in considerazione ai fini del rilascio della nuova autorizzazione ma comporteranno, altresì, ai sensi degli articoli N° 133 e N° 135, del Decreto Lgs N° 152/06, l'irrogazione della sanzione amministrativa. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, del Decreto L.gs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso, in mancanza, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale può prevedere, inoltre, per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.

2. Per tutti gli scarichi di acque reflue, provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività industriali e/o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, deve essere installato, a carico del titolare, un idoneo strumento di misura in automatico, con l'archiviazione dei dati che dovranno essere comunicati, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, al Comune.

3. Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Salerno di cui al D.P.R. 19.10.2011 n. 227, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della Autorizzazione già concessa, presenta un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in quest'ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e la relativa quantità;



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico;

La modalità semplificata di rinnovo dell'Autorizzazione di cui al comma 3 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs n. 152/2006.

Art. 8

Vasche a tenuta stagna e pozzi neri

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs n. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Ufficio Scarico Acque Reflue in Corpi Idrici Superficiali del Settore Ambiente e Mobilità Urbana;

3. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Ufficio può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia asseverata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge);

4. L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni, o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;

5. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;

6. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra loro un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti;

7. E' vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati;

8. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norma del presente Regolamento;

Art. 9

Sistema sanzionatorio



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dagli artt. 133 e 137, del Decreto Lgs N° 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Comune procederà, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida stabilendo, un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità accertate;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, per un tempo determinato, nei casi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed anche in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

1. Il titolare dello scarico è obbligato, a seguito della diffida e nel termine imposto, al ripristino dell'impianto dandone immediata comunicazione al Comune.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs n. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 della parte terza del citato decreto, oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissati dalle Autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;
2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 152/2006, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;
3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'Autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nelle ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo; la sanzione amministrativa è da € 600,00 a € 3.000,00;
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 comma 1 del citato decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00;
5. Che con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24.06.2011 sono stati approvati, sulla base dei criteri generali per l'applicazione della misura di sanzioni amministrative pecuniarie fissati con D.G.R. n. 245 del 31.05.2011, l'applicazione degli importi intermedi delle



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono riferiti a:

1. natura dei corpi ricettori;
 2. superamento di uno o più parametri indicati nelle tabelle allegate alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 3. gravità della violazione in base al tipo di superamento (lieve, moderato, forte);
 4. recidiva;
 5. eliminazione ovvero attenuazione delle conseguenze della violazione;
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'Ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D. Lgs n. 152/2006

Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs n. 152/2006, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00;
2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 3/A dell'Allegato 5 parte seconda del citato decreto, la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;
3. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137,138,139 e 140 del D.Lgs n. 152/2006.

Art. 10

Titolarità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Nel caso in cui, tra più insediamenti sia costituito un Consorzio, mirato ad effettuare uno scarico in comune di acque reflue, l'autorizzazione è rilasciata in capo allo stesso Consorzio, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati nonché del gestore dell'impianto di depurazione, nel caso di violazione delle disposizioni del Decreto Lgs N° 152/06 e del presente Regolamento;

2. Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento od a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere chiesta una nuova autorizzazione. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative e/o qualitative diverse, deve esserne data comunicazione al Comune il quale, verificata la compatibilità con il corpo idrico ricettore, può adottare i provvedimenti che



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

dovesse ritenere utili e necessari per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;

3. Nel caso di variazioni della titolarità dello scarico o ragione sociale, dovrà essere chiesta la voltura dell'autorizzazione, mediante apposita richiesta in carta legale con relativo atto allegato.

Art. 11

Controllo degli scarichi

1. Il Comune effettua il controllo degli scarichi con proprio personale e/o con personale di altri Enti ed Organi competenti in materia di Tutela dell'Ambiente, anche ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata e nel presente Regolamento;

2. Il personale del Comune, incaricato del controllo, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ed i controlli nonché a procedere, eventualmente, ad effettuare i prelievi necessari per l'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, regolamentari e delle condizioni che diano luogo alla formazione degli scarichi;

3. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali abbia origine lo scarico. Il titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del personale incaricato del controllo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto a denuncia all'autorità giudiziaria competente;

4. Restano confermati i poteri-doveri di intervento del personale incaricato del controllo, anche ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 689/81 e degli Artt. 55 e 354 del codice di procedura penale.

5. Dopo 60 gg. dall'attivazione dello scarico, il titolare dello stesso dovrà comunicare all'Ufficio competente del Comune i risultati analitici relativi alla qualità dei reflui scaricati, previo campionamento da parte di laboratorio convenzionato con l'Ente. Prima della scadenza del 3° anno di validità dell'autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà inviare gli esiti analitici del secondo campionamento.

Art. 12

Cessazione dello scarico



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

1. In caso di cessazione delle attività e, quindi dello scarico, il titolare è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Settore Ambiente del Comune.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune, qualora non fossero osservate le norme contenute nel presente Regolamento o venissero meno i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, ha la facoltà di disporre la revoca della stessa.

Art. 14

Spese e tasse

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D. Lgs 152/06, le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella seguente misura:

- a) versamento di € 50,00, oltre le spese di bollo, per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da singoli edifici abitativi isolati;
- b) versamento di € 200,00, oltre le spese di bollo, per tutti gli altri scarichi di acque reflue domestiche e per gli scarichi di acque reflue urbane;
- c) versamento di € 300,00, oltre le spese di bollo, per gli scarichi di acque reflue industriali;

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 12254843 intestato a **Comune di Salerno** - indicando la seguente obbligatoria causale di versamento: **Settore Ambiente e Mobilità Urbana- richiesta di autorizzazione allo scarico -**

2. I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente all'ARPAC e /o ad altri Enti per le spese di sopralluoghi ed analisi;

3. Il titolare dello scarico industriale dovrà provvedere, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, alla stipula di apposita polizza Fidejussoria, rilasciata da un istituto assicurativo o bancario, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento di cui all'allegato "7".



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

4. Il titolare di uno scarico, diverso da quello abitativo (di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a) e/o pluviale di dilavamento, è tenuto a versare anche la somma di € 150,00 quale tassa annuale per ogni anno di validità dell'autorizzazione, da effettuare sul conto corrente postale n. 12254843 intestato a **Comune di Salerno** indicando la seguente obbligatoria causale di versamento: **Settore Ambiente e Mobilità Urbana, tassa annuale per la richiesta di autorizzazione allo scarico.**

Detto pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.

5. Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamento delle somme dovute eventualmente all'ARPAC o ad altri Enti per le spese di sopralluoghi ed analisi nonché del pagamento al Comune di euro 160,00 quale tassa di rilascio spese ed istruttoria;

6. Le spese e tasse di cui al presente articolo possono essere aggiornate con cadenza quadriennale sulla base degli indici ISTAT, previa Deliberazione di Giunta Comunale;

Art. 15

Eventuale danno ambientale

Per gli eventuali danni arrecati all'ambiente ed anche in caso di un danno ambientale anche accidentale, si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m i.

Art. 16

Allegati

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguenti allegati:

- 1) - **Allegato 1** (Schema di domanda per la richiesta di autorizzazione allo scarico **Modello A.S.A.R.**);
- 2) - **Allegato 2** -(scheda tecnica da allegare ad ogni singola istanza **Modello S.T.**);
- 3) - **Allegato 3** -(documentazione occorrente per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc);
- 4) - **Allegato 4** - (documentazione occorrente per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue industriali, urbane o domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc);

- 5) - **Allegato 5** -(documentazione occorrente per l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale od in acque marino-costiere);
- 6) - **Allegato 5** - (documentazione occorrente per l'autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue industriali, urbane e domestiche provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti e consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc);
- 7) **Allegato 6** - (documentazione occorrente per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche e/o di dilavamento);
- 8) **Allegato 7** (tabella per il calcolo della polizza fidejussoria e della tassa annuale di scarico per i reflui industriali);

Art. 17

Limiti di emissione degli scarichi

1. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi alle tabelle 1 e 3, allegato 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori dovranno essere conformi alla tabella 3, allegato 5, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
3. I limiti di emissione di tutti gli scarichi diretti nel suolo, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc, dovranno essere conformi alla tabella 4, allegato 5, del D.Lgs.152/06;
4. Il limite di emissione, per il parametro "Escherichia coli", per tutti gli scarichi diretti nei corpi idrici ricettori, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati non deve essere superiore a 5.000/UFC/100/ml;
5. Il limite di emissione, per il parametro Escherichia Coli, per tutti gli scarichi di acque reflue diretti sul suolo, ad eccezione di quelli provenienti da fabbricati isolati o da agglomerati con meno di 50 abitanti equivalenti e consistenza inferiore a 50 vani od a 5.000 mc, non deve essere superiore a 5.000/UFC/100/ml;
5. I controlli periodici sui limiti di emissione, dovranno essere effettuati dai Servizi Territoriali dell'ARPAC, in base alla potenzialità



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

degli impianti, in riferimento al numero degli abitanti equivalenti e con la cadenza stabilita dall'allegato 5 del D.Lgs 152/06;

6. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità MENSILE, per tutte quelle dirette in corpo di acqua superficiale;

7. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità MENSILE, per tutte quelle provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, industriali e domestiche (provenienti da edifici isolati o da agglomerati superiori a 50 abitanti equivalenti e di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc), dirette sul suolo;

8. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico, con periodicità QUINDICINALE, per tutte quelle attività a carattere stagionale sia che provengano da impianti di trattamento di acque reflue urbane, industriali sia che provengano da edifici isolati e da agglomerati superiori a 50 abitanti equivalenti e di consistenza superiore a 50 vani od a 5.000 mc), dirette nel suolo o in corpo idrico superficiale (acque reflue domestiche);

Art. 18

Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le eventuali precedenti norme e disposizioni emanate dal Comune di Salerno in materia.

Art.19

Norme transitorie e finali

1. i titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Salerno in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.
2. i titolari di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Salerno per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida, o decadenza o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la



SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ URBANA

risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Autorità competente.

Art.20

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
3. **I proventi derivanti al Comune dall'istruttoria delle pratiche oggetto del presente Regolamento nonché dall'istruttoria delle pratiche afferenti le autorizzazioni allo scarico in fognatura comunale verranno accantonati in un fondo a destinazione vincolata, che sarà utilizzato per l'ampliamento della rete fognaria.**